

Penale Sent. Sez. 3 Num. 19225 Anno 2019

Presidente: ROSI ELISABETTA

Relatore: DI STASI ANTONELLA

Data Udiienza: 27/03/2019

SENTENZA

sui ricorsi proposti da:

Castellone Chiara, nata a Mugnano di Napoli il 18/12/1989

Castellone Giuseppe, nato a Napoli il 04/11/1943

avverso la sentenza del 08/01/2018 della Corte di appello di Napoli

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal consigliere Antonella Di Stasi;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Pasquale Fimiani, che ha concluso per l'inammissibilità di entrambi i ricorsi;

udito per gli imputati l'avv. Carmine Ippolito che ha concluso riportandosi ai motivi di ricorso.



RITENUTO IN FATTO

1. La Corte d'appello di Napoli, in parziale riforma della sentenza del 21.3.2016 del Tribunale di Napoli - con la quale Castellone Chiara e Castellone Giuseppe erano stati dichiarati responsabili dei reati di cui agli artt 44, comma 1, lettera c), 83,95 del d.P.R. n. 380 del 2001 e 181 comma 1 bis del d.lvo 42/2004, per avere abusivamente realizzato, nelle rispettive qualità di proprietaria e committente un manufatto di circa mq 80, in assenza del permesso di costruire e dell'autorizzazione di cui all'art. 146 d.lgs 42/200 e condannati alla pena di mesi dieci di reclusione ciascuno -, previa riqualificazione del delitto di cui 181 comma 1 bis del d.lvo 42/2004 nella ipotesi contravvenzionale di cui al comma 1 dello stesso art. 181, rideterminava la pena in mesi otto di arresto ed euro 12.000,00 di ammenda.

2. Avverso tale sentenza gli imputati hanno proposto ricorso per cassazione, tramite il difensore di fiducia, deducendo i motivi di seguito enunciati.

Castellone Chiara articola tre motivi di ricorso.

Con i primi due motivi deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità per le contravvenzioni contestate, lamentando che la condanna si era basata esclusivamente sul titolo di proprietaria del terreno ove erano state realizzate le opere abusive e che non poteva assumere valore probatorio il legame di parentela che la legava all'esecutore materiale delle opere presente sul terreno al momento del sequestro del manufatto.

Con il terzo motivo deduce vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità per il contestato reato paesaggistico, non avendo la Corte territoriale motivato in ordine alla effettiva lesione del bene giuridico tutelato dalla norma incriminatrice.

Castellone Giuseppe articola quattro motivi di ricorso.

Con i primi tre motivi deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità deducendo che la realizzazione di un mero rifacimento dell'intonacatura del fabbricato preesistente non poteva integrare le contravvenzioni contestate.

Con il quarto motivo deduce vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità per il contestato reato paesaggistico, non avendo la Corte territoriale motivato in ordine alla effettiva lesione del bene giuridico tutelato dalla norma incriminatrice.

Il procedimento veniva assegnato alla Settima Sezione; in data 16.10.2018 è stata depositata memoria nell'interesse della ricorrente Castellone Chiara, nella quale la difesa ha contestato la rilevata inammissibilità del ricorso ed ha chiesto la

riassegnazione del ricorso a sezione ordinaria; il procedimento veniva, poi, rimesso a questa Sezione ordinaria.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I ricorsi vanno dichiarati inammissibili.

2. I primi due motivi di ricorso di Castellone Chiara sono manifestamente infondati.

La Corte territoriale, con motivazione adeguata ed immune da vizi logici, come tale non sindacabile in sede di legittimità, ha individuato il fondamento della responsabilità della Castellone, dando rilievo non solo al titolo proprietario del terreno, sul quale era in corso di edificazione il manufatto abusivo, ma anche alla presenza dell'imputata al momento del sopralluogo ed al rapporto di parentela esistente con l'esecutore materiale delle opere abusive.

La motivazione è in linea con i principi di diritto affermati in *subiecta materia* da questa Suprema Corte. Va ricordato che, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte in tema di reati edilizi, l'individuazione del proprietario non committente quale soggetto responsabile dell'abuso edilizio può essere desunta da elementi oggettivi di natura indiziaria della compartecipazione, anche morale, alla realizzazione del manufatto, come la piena disponibilità giuridica e di fatto del suolo, l'interesse specifico ad edificare la nuova costruzione, i rapporti di parentela o affinità tra terzo e proprietario, la presenza di quest'ultimo "in loco" e lo svolgimento di attività di vigilanza nell'esecuzione dei lavori o dal regime patrimoniale dei coniugi (Sez 3, n.52040 del 11/11/2014, Rv.261522); grava, inoltre, sull'interessato l'onere di allegare circostanze utili a convalidare la tesi che, nella specie, si tratti di opere realizzate da terzi a sua insaputa e senza la sua volontà (Sez. F, n.35537 del 28/08/ 2003, Rv.228295).

2. I primi tre motivi di ricorso di Castellone Giuseppe sono inammissibili.

Le questioni prospettate non avevano costituito specifico motivo di appello.

Va, quindi richiamato l'orientamento costante di questa Corte (Sez. U. 30.6.99, Piepoli, Rv. 213.981) secondo cui la denuncia di violazioni di legge non dedotte con i motivi di appello costituisce causa di inammissibilità originaria dell'impugnazione; non possono, quindi, essere dedotte con il ricorso per cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunciare, perché non devolute alla sua cognizione (Sez.3, n.16610 del 24/01/2017, Rv.269632), tranne che si tratti di questioni rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del giudizio o che non sarebbe stato possibile dedurre in precedenza (Sez.2, n.6131 del 29/01/2016, Rv.266202), ipotesi che non ricorre nella specie.

3. Manifestamente infondata è anche la doglianza relativa all'affermazione di responsabilità per il reato paesaggistico, oggetto del terzo motivo di ricorso di Castellone Chiara e del quarto motivo di ricorso di Castellone Giuseppe.

Costituisce, infatti, *ius receptum* che il reato contemplato dall'art. 181 del d.lgs 42/2004, è un reato formale e di pericolo che si perfeziona, indipendentemente dal danno arrecato al paesaggio, con la semplice esecuzione di interventi non autorizzati idonei ad incidere negativamente sull'originario assetto dei luoghi sottoposti a protezione (Sez.3, n.11048 de 18/02/2015, Rv.263289; Sez. 3, n.6299 del 15/1/2013, Simeon, Rv. 25449; Sez. 3, n. 28227 del 8/6/2011, Verona, Rv. 250971; Sez. 3, n.2903 del 20/10/2009(dep.2010), Soverini, Rv. 245908 ed altre prec. conf.).

4. Alla declaratoria dell'inammissibilità dei ricorsi consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro duemila, tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità»

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno al versamento della somma di duemila euro alla Cassa delle ammende,

Così deciso il 27/03/2019